

Legge regionale 24/12/2003, n. 28 - Campania

Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale.

Pubblicata nel B.U. Campania 29 dicembre 2003, n. 61.

Art. 6 Consolidamento del debito e razionalizzazione della gestione dei servizi nelle aziende sanitarie locali e nelle aziende ospedaliere.

1. La Regione Campania costituisce una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità [8].

2. [La Regione Campania con decreto del Presidente della Regione designa i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della società di cui al comma 1][9].

3. La Giunta regionale è autorizzata ad emanare i provvedimenti necessari all'attuazione di quanto previsto nel presente articolo, compresa la determinazione del capitale sociale della società di cui al comma 1.

4. Al fine di pervenire ad un migliore utilizzo delle risorse e di razionalizzazione della spesa sanitaria è istituito presso l'assessorato competente un osservatorio regionale per conseguire una conoscenza delle migliori condizioni di mercato.

5. La Giunta regionale, entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, è autorizzata ad emanare il provvedimento con il quale sono definite le procedure attuative, sentito il parere della II e V commissione consiliare permanente.

6. Nella UPB 4.15.38 è iscritta la somma di euro 170 milioni a decorrere dall'anno 2007 e per tutta la durata delle operazioni di cui al comma 9 necessarie al pagamento dei debiti maturati dalle ASL e dalle AO regionali fino al 31 dicembre 2005 [10]. Al relativo onere si fa fronte, nell'ambito del complessivo equilibrio di bilancio, con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'addizionale imposta sul reddito per le persone fisiche - IRPEF - e dell'imposta regionale sulle attività produttive - IRAP [11].

6-bis. La somma di 170 milioni di euro relativa all'anno 2006 derivante dalle entrate di cui al comma 6 è destinata al ripiano dei disavanzi delle aziende sanitarie regionali registrati nel medesimo anno. Gli interessi non possono essere più onerosi di quelli derivanti dall'operazione di cartolarizzazione della società regionale per la sanità - SORESA S.p.A. - così come stabilito dal contratto con le banche (articolo 5, punto 5.1 - commissioni e spese -) [12].

7. Le somme di cui al comma 1 sono trasferite per ogni anno solare con provvedimenti amministrativi che prevedono impegni pluriennali alla Società Regionale per la Sanità - So.Re.Sa. - S.p.A., società per azioni unipersonale, costituita ai sensi dei commi precedenti, nei procedimenti posti in essere dalla medesima società e volti a definire il pagamento dei debiti maturati dalle AA.SS.LL. e dalle AA.OO. regionali fino al 31 dicembre 2005 [13].

8. Per i fini di cui al comma 7 la So.Re.Sa. presenta idoneo piano alla Giunta regionale entro il 30 giugno 2006 per il pagamento dei predetti debiti, precisando gli strumenti da adottarsi e le modalità necessarie all'estinzione dei debiti stessi [14].

9. Le operazioni finanziarie eventualmente indicate non possono essere superiori ad anni trenta e tra le medesime resta esplicitamente compresa l'ipotesi di una eventuale cartolarizzazione [15].

10. In via ordinaria la So.Re.Sa. è delegata, ai sensi dell'articolo 1269 del codice civile, alla esecuzione dei pagamenti, dovuti per l'esercizio del servizio sanitario, e dei debiti, regolarmente accertati, delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere e costituisce, per tali aziende, centrale unica di pagamento [16].

10-bis. A seguito della soppressione dell'Agenzia regionale sanitaria (ARSAN), intervenuta ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 2015, n. 20 (Misure per introdurre la cultura della responsabilità nell'organizzazione sanitaria nonché migliorare i servizi ai cittadini- Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 -Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del servizio sanitario regionale), la So.Re.Sa svolge in via ordinaria funzioni di supporto alla Direzione generale per la tutela della salute ed il coordinamento del SSR della Regione Campania per la progettazione, lo sviluppo ed il funzionamento del sistema informativo sanitario, la gestione dei flussi sanitari ed i servizi di sanità digitale [17].

11. [Se dovesse essere disposta la delegazione di pagamento, la So.Re.Sa. S.p.A. assume a proprio carico l'attività che ha come conseguenza la definizione della situazione debitoria, fermo restando che, in tal caso, la Regione Campania deve comunque prestare a favore della So.Re.Sa. S.p.A. apposita fideiussione o garanzie immobiliari idonee a tenere indenne la società da ogni pretesa che possa derivare dal compimento dell'operazione finalizzata all'estinzione delle posizioni debitorie delle AA.SS.LL. e delle AA.OO.] [18].

12. La So.Re.Sa. S.p.A. ha facoltà di porre in essere quanto necessario alla formazione di una Special Purpose Vehicle - S.P.V. - di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o comunque di partecipare alla formazione di tale società o di identificare tale società tra quelle attualmente esistenti sul mercato, nell'operazione di eventuale cartolarizzazione. La conseguente obbligazione di pagamento è oggetto di impegno pluriennale di spesa verso la Special Purpose Vehicle - SPV - ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c) e dell'articolo 33, comma 5, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 nonché di ruoli di spesa fissa ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della medesima legge [19]. Le AA.SS.LL. e le AA.OO. della Regione Campania sono tenute a fornire, su richiesta, alla So.Re.Sa. S.p.A. ogni documentazione necessaria e utile per l'esatta definizione della debitoria pendente [20].

13. La So.Re.Sa. S.p.A. può trattare, in nome e per conto delle AA.SS.LL. o delle AA.OO., la definizione della situazione debitoria e identificare con procedura ad evidenza pubblica gli operatori finanziari che consentono l'estinzione del debito delle AA.SS.LL. e delle AA.OO., indicando agli stessi le modalità necessarie [21].

13-bis. La So.Re.Sa. assiste e supporta le ASL e le AO nella gestione dei processi amministrativi e contabili, nel controllo di gestione e nella pianificazione aziendale nei settori dell'innovazione tecnologica, dell'informatica e della logistica integrata dei beni sanitari, al fine di promuovere l'adozione di modelli organizzativi e gestionali orientati alla centralizzazione, all'efficienza e all'efficacia del SSR [22].

14. Al fine della attuazione del comma 10, la So.Re.Sa., ove lo ritenga necessario, acquisisce, dalle aziende per le quali opera, l'attestazione dei dirigenti responsabili degli uffici competenti per materia che le prestazioni costituenti titolo dei relativi debiti sono state effettivamente rese nell'ambito dei servizi debitamente autorizzati dalle medesime aziende. I dirigenti responsabili degli uffici finanziari delle aziende attestano che non è avvenuto il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione. I dirigenti responsabili degli uffici delle aziende provvedono entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali l'attestazione si intende resa dagli stessi in senso negativo circa la sussistenza del debito. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'attuazione del presente comma mediante proprie strutture o, previo accordo, avvalendosi dei servizi ispettivi e di vigilanza delle amministrazioni centrali [23].

14-bis. In caso di mancata espressa attestazione della sussistenza o insussistenza del debito, nel

termine di trenta giorni previsto dal comma 14, dovuta a negligenza del dipendente assegnato all'ufficio tenuto a renderla, al medesimo dipendente si applicano le sanzioni disciplinari previste dalla contrattazione collettiva. Se la mancata espressa attestazione della sussistenza o insussistenza del debito nel termine di trenta giorni previsto dal comma 14, è dovuta ad inerzia del dirigente responsabile dell'ufficio tenuto a renderla che non esercita i poteri di direzione, di coordinamento e di controllo della attività dell'ufficio e dei dipendenti allo stesso assegnati, al medesimo dirigente responsabile dell'ufficio si applicano le sanzioni disciplinari previste dalla contrattazione collettiva ed il relativo comportamento è comunque valutabile anche ai fini della responsabilità dirigenziale [24].

14-ter. Ai fini del monitoraggio della spesa sanitaria la So.Re.Sa., entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla creazione di una banca-dati unificata di tutti in fornitori delle ASL e delle AO e dei relativi flussi finanziari. Le modalità di finanziamento della predetta banca-dati e gli obblighi di conferimento degli enti del servizio sanitario regionale sono disciplinati con il provvedimento di cui al comma 10. La So.Re.Sa. trasmette alla Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, una relazione concernente l'attività svolta, con particolare riguardo ai dati concernenti l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 10 e 15 [25].

14-quater. Per lo svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge la So.Re.Sa. è autorizzata, nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità ed imparzialità di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) ad attivare procedure di reclutamento ordinario per l'assunzione a tempo indeterminato di personale, in rapporto alla programmazione triennale del fabbisogno di personale e comunque nei limiti della spesa risultante dalla convenzione quadro sottoscritta con la Regione [26].

14-quinquies. La So.Re.Sa. trasmette entro il 31 ottobre di ogni anno alla Giunta regionale:

a) il programma annuale di procedure centralizzate, in favore delle amministrazioni di cui al comma 15, per l'acquisto e la fornitura di beni e servizi, tenuto conto delle categorie merceologiche del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria), di altre previsioni normative, delle scadenze di precedenti contratti-convenzioni centralizzati di analoghe forniture, degli indirizzi raccolti in sede di preventiva consultazione da aziende sanitarie o altre amministrazioni pubbliche periferiche della Regione ordinati per incidenza economica della fornitura-servizio e contenimento atteso della spesa;

b) la programmazione delle procedure centralizzate a livello regionale per l'esecuzione dei pagamenti di propria competenza, nonché degli interventi di logistica integrata dei beni sanitari. Gli uffici competenti della Giunta regionale dispongono eventuali integrazioni e modifiche al programma in tempo utile affinché So.Re.Sa. possa provvedere alla necessaria pubblicazione dell'avviso di preinformazione entro il 31 dicembre di ogni anno [27].

15. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa, in attuazione dei commi 449 e 455 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. i) dell'Allegato I.1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) e soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti

pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio [28]

15-bis. È comunque fatta salva, previa autorizzazione della So.Re.Sa., la possibilità delle ASL e delle AO di indire procedure di gara per la stipula di contratti di acquisto e fornitura di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche inserite nella programmazione di cui al comma 14-quinquies del presente articolo. Gli atti e i contratti di acquisto e fornitura stipulati dalle ASL e dalle AO in assenza dell'autorizzazione prevista dal presente comma sono nulli e costituiscono causa di responsabilità amministrativa. Degli acquisti e delle forniture effettuate dalle ASL e dalle AO, previa la predetta autorizzazione, e dei relativi flussi finanziari, è data comunicazione alla piattaforma informatica della So.Re.Sa. secondo le modalità dalla stessa definite. Per le procedure di acquisto relative a categorie merceologiche diverse da quelle inserite nel primo periodo del presente comma, non è necessario acquisire la preventiva autorizzazione della So.Re.Sa. Resta comunque l'obbligo di comunicazione delle ASL e delle AO delle procedure aggiudicate per le finalità di cui ai commi 14-ter e 15-sexies [29].

15-ter. Le società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania s.p.a., e gli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, sono obbligati a utilizzare le convenzioni, gli accordi quadro e ogni strumento contrattuale stipulato, in favore dei medesimi, da So.Re.Sa.[30].

15-quater. So.Re.Sa. al termine di ogni anno solare comunica alla Giunta regionale l'ammontare complessivo dei ribassi d'asta conseguiti rispetto alle procedure concorsuali svolte ai sensi del comma 15-bis [31].

15-quinquies. Per le medesime finalità di cui al comma 15, So.Re.Sa. sottopone entro il 30 novembre di ogni anno, all'approvazione della Giunta regionale, sulla base della programmazione delle procedure con riferimento alle esigenze dei soggetti di cui al comma 15-ter, i piani e le procedure centralizzate per l'acquisto e la fornitura di lavori, beni, attrezzature e servizi. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge So.Re.Sa. redige un disciplinare tipo di gara, cui i soggetti di cui al comma 15 dovranno attenersi. Rimane ferma la responsabilità di questi ultimi di provvedere interamente ai costi della gara appaltata e delle procedure concorsuali espletate [32].

15-sexies. In particolare So.Re.Sa., con riguardo alle competenze di cui al comma 15, provvede a:

- a) stipulare convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2000), in cui le imprese aggiudicatrici si obbligano ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima stabilita da ciascuna convenzione, ai prezzi e alle altre condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura emessi dai soggetti di cui al comma 15;
- b) mantenere un archivio digitale delle procedure concorsuali espletate e dei relativi risultati;
- c) aggiudicare appalti di lavori, beni e servizi destinati a uno o più soggetti di cui al comma 15;
- d) concludere accordi quadro, ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 36/2023, e istituire sistemi dinamici di acquisto ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 36/2023 destinati ai soggetti di cui al comma 15 [33];
- e) aggiudicare contratti, concessioni nonché ogni altra procedura, ivi incluse quelle per dialogo tecnico e dialogo competitivo, o strumento contrattuale per gli approvvigionamenti, anche in forma aggregata, dei soggetti di cui al comma 15;
- f) fornire, su specifica richiesta, attività di committenza ausiliaria, supporto e consulenza per le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi da parte dei soggetti di cui al comma 15 [34].

16. La So.Re.Sa. previa deliberazione della Giunta regionale di approvazione dei suddetti piani e procedure, espleta, in coordinamento con le AA.SS.LL. e le AA.OO., le procedure acquisitive in essi stabiliti [35].

È fatto obbligo alle ASL ed alle AO di aderire alle convezioni e accordi quadro delle procedure di gara aggiudicate dalla centrale di committenza regionale [36].

Note:

[8] Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), L.R. 29 dicembre 2005, n. 24.

[9] Comma abrogato dall'art. 1, comma 59, L.R. 30 dicembre 2019, n. 27, a decorrere dal 1° gennaio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 76, della medesima legge).

[10] Periodo così modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 4 aprile 2007, n. 5. La modifica ha riguardato la sostituzione dell'originaria decorrenza (dall'anno 2006) con quello attuale (dall'anno 2007). Vedi anche l'art. 2, comma 2, della stessa legge.

[11] Il presente comma, aggiunto dall'art. 2, L.R. 29 dicembre 2005, n. 24, è stato poi così sostituito dall'art. 34, comma 3, L.R. 19 gennaio 2007, n. 1 e successivamente così modificato come indicato nella nota che precede. Il testo precedente era così formulato: «6. È istituita l'unità previsionale di base denominata: Ripiano dei debiti del servizio sanitario gestito dalle aziende sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere regionali - per complessivi euro 170.000.000,00 per l'anno 2006 ed euro 170.000.000,00 per l'anno 2007. Al relativo onere si fa fronte, nell'ambito del complessivo equilibrio di bilancio, con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'addizionale imposta sul reddito per le persone fisiche - Irpef -, e dell'imposta regionale sulle attività produttive - Irap - il cui gettito è destinato all'unità previsionale di base 4.15.245 istituita con la presente norma.».

[12] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, L.R. 4 aprile 2007, n. 5.

[13] Comma aggiunto dall'art. 2, L.R. 29 dicembre 2005, n. 24.

[14] Comma aggiunto dall'art. 2, L.R. 29 dicembre 2005, n. 24.

[15] Comma aggiunto dall'art. 2, L.R. 29 dicembre 2005, n. 24.

[16] Il presente comma, aggiunto dall'art. 2, L.R. 29 dicembre 2005, n. 24, poi sostituito dall'art. 1, comma 224, L.R. 15 marzo 2011, n. 4, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 2, lettera a), L.R. 27 gennaio 2012, n. 3, è stato nuovamente così sostituito sempre dal suddetto comma 224 dell'art. 1, L.R. n. 4/2011 (come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 31 dicembre 2012, n. 41, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 della stessa legge) ed infine così modificato dall'art. 1, comma 37, lett. a), L.R. 6 maggio 2013, n. 5. Il testo precedente era così formulato: «10. In via sperimentale la So.Re.Sa. è delegata, ai sensi dell'articolo 1269 del codice civile, alla esecuzione dei pagamenti, dovuti per l'esercizio del servizio sanitario, e dei debiti, regolarmente accertati, delle ASL e delle AO individuate con deliberazione di Giunta regionale e costituisce, per tali aziende, centrale unica di pagamento. Detta deliberazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla individuazione delle aziende tenuto conto delle situazioni finanziarie e contabili delle stesse e definisce i criteri e le modalità di attuazione del presente comma. All'esito della sperimentazione, la Giunta regionale può disporre l'estensione delle predette disposizioni ad altre ASL e AO della Regione in coerenza con la Programmazione regionale per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario e con i Programmi operativi adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 88 della legge 191/2009».

[17] Comma aggiunto dall'art. 61, comma 1, lettera a), L.R. 29 giugno 2021, n. 5, a decorrere dal 30 giugno 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 66, comma 1, della medesima legge).

[18] Comma aggiunto dall'art. 2, L.R. 29 dicembre 2005, n. 24, poi abrogato dall'art. 1, comma 225, L.R. 15 marzo 2011, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal comma 266 dello stesso articolo).

[19] Periodo aggiunto dall'art. 31, comma 17, L.R. 19 gennaio 2007, n. 1.

[20] Comma aggiunto dall'art. 2, L.R. 29 dicembre 2005, n. 24.

[21] Comma aggiunto dall'art. 2, L.R. 29 dicembre 2005, n. 24.

[22] Comma così sostituito dall'art. 61, comma 1, lettera b), L.R. 29 giugno 2021, n. 5, a decorrere dal 30 giugno 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 66, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «13-bis. La So.Re.Sa. assiste e supporta le ASL e le AO in materia di controllo di gestione e di pianificazione aziendale nei settori tecnologico, informatico e logistico-gestionale, al fine di promuovere l'adozione di modelli aziendali, organizzativi e gestionali, anche su base sperimentale, orientati alla efficienza, alla competitività e alla efficacia nella

erogazione delle prestazioni sanitarie e nel soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza.». In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 1, comma 226, L.R. 15 marzo 2011, n. 4 e dall'art. 1, comma 2, lettera b), L.R. 27 gennaio 2012, n. 3.

[23] Il presente comma, aggiunto dall'art. 2, L.R. 29 dicembre 2005, n. 24, è stato poi così sostituito dall'art. 1, comma 227, L.R. 15 marzo 2011, n. 4, e successivamente così modificato dall'art. 1, comma 2, lettera c), L.R. 27 gennaio 2012, n. 3, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge) e dall'art. 1, comma 37, lett. a), L.R. 6 maggio 2013, n. 5. Il testo precedente era così formulato: «14. La So.Re.Sa. accerta annualmente la maturata situazione debitoria delle AA.SS.LL e delle AA.OO. della Regione Campania, mediante apposita relazione. Ai fini di tale accertamento, la Giunta trasmette alla So.Re.Sa. i documenti contabili di cui all'art. 29, commi 3 e 4, della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32, contestualmente alla loro ricezione. Entro 90 giorni dalla ricezione di tali documenti contabili, la So.Re.Sa. invia alla Giunta la prescritta relazione.».

[24] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 228, L.R. 15 marzo 2011, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal comma 266 dello stesso articolo).

[25] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 228, L.R. 15 marzo 2011, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal comma 266 dello stesso articolo).

[26] Comma così sostituito dall'art. 61, comma 1, lettera c), L.R. 29 giugno 2021, n. 5, a decorrere dal 30 giugno 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 66, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "14-quater. Per lo svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge la So.Re.Sa. è autorizzata, nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità ed imparzialità di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ad attivare procedure di reclutamento ordinario per l'assunzione a tempo indeterminato di personale, in rapporto alla programmazione triennale del fabbisogno di personale e comunque, nei limiti della spesa per tale finalità risultante dal bilancio al 31 dicembre 2013. Nelle more dell'esperimento delle procedure concorsuali, la So.Re.Sa. compie le attività necessarie per garantire la continuità delle linee di azione previste nel Piano triennale 2013-2014, approvato con Delib.G.R. 3 giugno 2013, n. 154.". In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 1, comma 228, L.R. 15 marzo 2011, n. 4 e dall'art. 1, comma 223, L.R. 7 agosto 2014, n. 16.

[27] Comma così sostituito dall'art. 61, comma 1, lettera d), L.R. 29 giugno 2021, n. 5, a decorrere dal 30 giugno 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 66, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "14-quinquies. La So.Re.Sa. sottopone, entro il 30 novembre di ogni anno, all'approvazione della Giunta regionale i piani e le procedure centralizzate a livello regionale per l'esecuzione dei pagamenti di propria competenza, per l'acquisto e la fornitura di beni e delle attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari, per la consulenza alla logistica dei magazzini delle ASL e delle AO, anche per macroaree.". In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 1, comma 228, L.R. 15 marzo 2011, n. 4, dall'art. 1, comma 2, lettera d), L.R. 27 gennaio 2012, n. 3 e dall'art. 1, comma 37, lettera a), L.R. 6 maggio 2013, n. 5.

[28] Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, lettera a), L.R. 5 luglio 2023, n. 11, a decorrere dal 6 luglio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 2, L.R. 29 dicembre 2005, n. 24, dall'art. 1, comma 229, L.R. 15 marzo 2011, n. 4, (come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 31 dicembre 2012, n. 41), dall'art. 1, comma 2, lettera e), L.R. 27 gennaio 2012, n. 3, dall'art. 1, comma 28, L.R. 7 agosto 2014, n. 16 e dall'art. 61, comma 1, lettera e), L.R. 29 giugno 2021, n. 5. Il testo precedente era così formulato: «15. La So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza regionale che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi, destinati alle ASL e AO, ai sensi dell'articolo 3, comma 34 e dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE - Codice degli Appalti).».

[29] Comma così modificato dall'art. 61, comma 1, lettere f) e g), L.R. 29 giugno 2021, n. 5, a decorrere dal 30 giugno 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 66, comma 1, della medesima legge). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 1, comma 230, L.R. 15 marzo 2011, n. 4, dall'art. 1, comma 2, lettera f), L.R. 27 gennaio 2012, n. 3 e dall'art. 1, comma 37, lettera a), L.R. 6 maggio 2013, n. 5.

[30] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 29, L.R. 7 agosto 2014, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 240, della medesima legge).

[31] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 29, L.R. 7 agosto 2014, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 240, della medesima legge).

[32]Comma aggiunto dall'art. 1, comma 29, L.R. 7 agosto 2014, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 240, della medesima legge).

[33]Lettera così sostituita dall'art. 61, comma 1, lettera h), L.R. 29 giugno 2021, n. 5 e dall'art. 6, comma 1, lettera b), L.R. 5 luglio 2023, n. 11, a decorrere dal 6 luglio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «d) concludere accordi quadro ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 50/2016 e istituire sistemi dinamici di acquisto ai sensi dell'articolo 55 del medesimo decreto legislativo destinati ai soggetti di cui al comma 15;».

[34]Lettera così modificata dall'art. 61, comma 1, lettera i), L.R. 29 giugno 2021, n. 5, a decorrere dal 30 giugno 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 66, comma 1, della medesima legge).

[35] Comma aggiunto dall'art. 2, L.R. 29 dicembre 2005, n. 24.

[36]Capoverso aggiunto dall'art. 61, comma 1, lettera l), L.R. 29 giugno 2021, n. 5, a decorrere dal 30 giugno 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 66, comma 1, della medesima legge).